

REGOLAMENTO (CEE) N. 2649/69 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE ⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 ⁽⁶⁾, ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1967/1968, la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bi-

sogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell'allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 dicembre 1969 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.06	Riso : A. greggio o semigreggio (non pilato) : (I) (II) Riso semigreggio (non pilato) : (a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : — Per le esportazioni verso la zona I 5,460 — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 4,597 (b) altro : — Per le esportazioni verso la zona I 5,582 — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 4,712 B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati : (I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : (a) Riso semilavorato : — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia 5,176 — Per le esportazioni verso le zone IV e V 8,233 — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 7,418 (b) Riso lavorato a fondo : — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia 5,512 — Per le esportazioni verso le zone IV e V 8,768 — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 7,900 (II) altro : (a) Riso semilavorato : — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 5,701 — Per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V 10,410 — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 8,862 (b) Riso lavorato a fondo : — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 6,112 — Per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V 11,160 — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,500 C. spezzato 2,600	

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

N.B. : Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5. 10. 1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).